



Vasto li 15/11/2023

Al Comune di Vasto
Pec: comune.vasto@legalmail.it

Al CCR-VIA Regione Abruzzo
Pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Al Commissario ZES
Pec: zes.abruzzo@cert.cacom.it

Oggetto: RISCONTRO A RELAZIONE TECNICA GIURIDICA del Comune di Vasto e alla PRATICA EDILIZIA ZES N.1/2023 di cui alla NOTA CCR-VIA (rif. Giudizio n. 4067 del 9.11.2023- prot. n. 23/362163 del 4.9.2023).

Con riferimento alla nota in oggetto, e, in particolare, al punto in cui si chiede “*di relazionare in merito alle osservazioni del Comune di Vasto richiamate in premessa*” (trattasi della nota di osservazioni trasmessa dal Comune di Vasto ed acquisita al prot. n. 405196 del 4.10.2023), si precisa quanto segue.

*

1. Pare in primo luogo indispensabile evidenziare come la verifica di assoggettabilità in corso riguardi un progetto soggetto, in parallelo, a **richiesta di autorizzazione unica ex art. 5-bis D.L. n. 91/2017, pendente presso la Struttura Commissariale ZES Abruzzo.**

Così come previsto dalla Legge, tale autorizzazione unica potrà comportare, all’occorrenza, **variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione**, con eccezione del Piano paesaggistico regionale (il cui rispetto, peraltro, non è stato sinora contestato da parte della Regione, ossia l’Ente che lo ha approvato), anche in considerazione del fatto che si tratta, per espressa previsione del Legislatore, di un intervento “**di pubblica utilità, indifferibile ed urgente**” (così art. 5-bis, c. 1).

Recita infatti il comma 2 del citato art. 5-bis: “*I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. **L’autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.***”

Ne consegue che, ammesso e non concesso che vi siano elementi di non conformità con detti strumenti, essi potranno essere affrontati e risolti nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione unica, che all'occorrenza potrà comportare i necessari effetti di variante.

*

2. In secondo luogo, le questioni poste dal Comune (al di là della loro infondatezza, di cui si dirà nel prosieguo) **non devono e non possono essere affrontate in sede di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto in esame.**

La normativa di riferimento, infatti, non dispone che la VA indaghi anche la conformità o meno dell'intervento agli strumenti urbanistici e di pianificazione (conformità che – si ribadisce – ove non dovesse sussistere, potrà comportare la necessità di variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis citato).

Si riportano, per completezza – e a riprova di come codesto Comitato non sia chiamato a sindacare la predetta conformità agli strumenti urbanistici e/o di pianificazione – le norme del Codice dell'Ambiente di riferimento, che non attribuiscono simili compiti, o poteri, e men che meno doveri:

- art. 19, D.Lgs. 152/2006, “*Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*”: “1. *Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. (...) 5 . L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi*”;
- quanto ai contenuti dello Studio preliminare ambientale, essi non includono l'inquadramento urbanistico o nei Piani sovraordinati: si veda infatti il citato Allegato IV-bis, “Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19”: “1. *Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate. 2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante. 3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità. 4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V. 5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del*

old

caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”;

- la disamina dell'inquadramento dell'intervento negli strumenti urbanistici e/o di pianificazione non è prevista neppure dal citato Allegato V, che reca “Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19”: “1. Caratteristiche dei progetti. Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto; b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; d) della produzione di rifiuti; e) dell'inquinamento e disturbi ambientali; f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico. 2. Localizzazione dei progetti. Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato; b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo; c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; c2) zone costiere e ambiente marino; c3) zone montuose e forestali; c4) riserve e parchi naturali; c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000; c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione; c7) zone a forte densità demografica; c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica; c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale. I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare: a) dell'entità ed estensione dell' impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata; b) della natura dell'impatto; c) della natura transfrontaliera dell'impatto; d) dell'intensità e della complessità dell'impatto; e) della probabilità dell'impatto; f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace”.

*

3. A quanto precede, deve essere aggiunto che, al più il Comune potrebbe ritenersi legittimato a presentare osservazioni inerenti la non conformità del progetto rispetto ai propri strumenti urbanistici.

Non è invece titolato, né competente, a rilevare profili di contrasto con gli strumenti approvati da altri soggetti; né tanto meno a interpretarne le norme, essendo tale potere riservato all'Ente che ha proceduto alla relativa approvazione.

Sotto tale profilo, non può quindi formulare “*pareri*”, ma al più “*opinioni*” circa potenziali aspetti di non conformità – opinioni dalla cui espressione sarebbe opportuno che l'Ente si astenesse, nel rispetto delle competenze spettanti agli altri soggetti pubblici.

Al contrario, leggendo la nota, si rileva che **non sono stati adottati profili di contrasto con la strumentazione urbanistica di Vasto vigente**, ma bensì:

- a) si è prospettato un ipotetico (insussistente) contrasto con l'art. 8 delle NTA del **Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale** a suo tempo approvato dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Vastese, cui è subentrata **ARAP**;
- b) si sono ipotizzati altri – altrettanto insussistenti – aspetti di contrasto con gli artt. 14 e 20 delle NTA del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro (**PAI**), approvato dalla ex Autorità di Bacino Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro e ora di competenza **all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale**;
- c) ancora, si è ritenuto di ravvisare un (inesistente) contrasto con l'art. 49 delle NTA del Piano Regionale Paesistico approvato da **codesta stessa Regione**;
- d) si è evidenziato che parte dell'intervento ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, asserendo – **al di fuori dell'apposita procedura per il rilascio di autorizzazione paesaggistica** - che esso sarebbe inammissibile;
- e) si sono sollevate questioni circa la titolarità di una porzione dell'area interessata dall'intervento (parti. 4028, Fg. 16);
- f) si è lamentata l'insufficienza del livello di dettaglio per verificare i parametri urbanistici stabiliti dalle NTA del citato **PRT ASI**;
- g) si è addotta la non conformità dello stato di fatto ai titoli autorizzativi rilasciati, per via della pendenza di un ricorso al TAR inerente una pratica di sanatoria;
- h) si è addirittura pronunciata sulla necessità di VIA, anticipando le conclusioni di spettanza di codesto Comitato, in esito all'istruttoria di sua competenza.

In base a tali elementi, l'Ufficio ha quindi affermato la “**non conformità dell'intervento alle vigenti norme**”: tuttavia, tale conclusione è – oltre che inesatta – del tutto irrilevante e tutt'altro che definitiva, posto che (si ribadisce) la Legge non riconosce ai Comuni un simile potere, ma bensì più

limitatamente la competenza a esprimersi circa la conformità dell'intervento ai propri strumenti urbanistici.

Rispetto ai quali, non sono evidentemente emersi profili di contrasto.

Si procederà quindi di seguito anche a dimostrare come le interpretazioni del Comune non siano esatte né condivisibili: non senza aver però prima di tutto sottolineato nuovamente che:

- 1) non si tratta di tematiche che devono/possono essere risolte nell'ambito della procedura di VA in corso;
- 2) se codesto Comitato intendesse approfondire gli aspetti segnalati dal Comune, dovrebbe acquisire un parere da parte degli Enti competenti, ossia che hanno approvato gli strumenti rispetto ai quali il progetto si porrebbe in asserito contrasto: poiché però si tratta di accertamenti non previsti dalla Legge ai fini della VA, ossia non si tratta di pareri che devono essere necessariamente acquisiti in questa fase (perché ininfluenti al fine di accertare se gli impatti del progetto sull'ambiente siano tali da richiedere apposita VIA), il supplemento di istruttoria rischierebbe di porsi in contrasto con il divieto di aggravamento del procedimento sancito per tutti i procedimenti dall'art. 1, c. 2, L. n. 241/1990 ("La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria");
- 3) l'aggravamento del procedimento sarebbe tanto più ingiustificato ove si consideri che la tematica della necessità di varianti o meno a tutti gli strumenti (urbanistici e/o di pianificazione) è demandata al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in corso.

*

4. Premesso tutto quanto precede, per mero scrupolo di completezza si deduce quanto segue, in replica alle questioni sollevate dal Comune (non senza dimenticare che gli strumenti di seguito indicati **potranno in ogni caso formare oggetto di variante in sede di A.U. o con separata, apposita procedura di variante dello strumento interessato, tenuto conto della natura di opera di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del progetto in esame**):

- a) Sul presunto contrasto con l'art. 8 delle NTA del PRT ASI, che non ammette l'insediamento di attività inquinanti e insalubri nell'agglomerato industriale di Punta Penne: non si tratta di insediamento *ex novo*, bensì di uno stabilimento già esistente, riguardo alle caratteristiche del quale, peraltro, l'affermazione dell'"*aumento dell'incremento capacità produttiva*" è priva di riscontro (si precisa infatti che un aumento della capacità di stoccaggio non è indice di un aumento della capacità produttiva).


In ogni caso, il "Rischio di Incidente Rilevante di soglia inferiore" non si riferisce all'intero stabilimento, ma solo alla parte di esso (limitata) che attiene allo stoccaggio di gasolio e di metanolo. Tale situazione non cambierà per via dell'intervento in progetto, dato che nelle nuove aree acquistate dalla Società non è prevista la movimentazione di gasolio e metanolo ma bensì la

sola movimentazione e lo stoccaggio di biodiesel e la realizzazione di un nuovo e più moderno impianto di depurazione delle acque, che permetterà il riutilizzo di tutta l'acqua trattata;

b) Sul presunto contrasto con gli artt. 14 e 20 delle NTA del **PAI**:

non sussiste alcun "vincolo di scarpata", in quanto (come peraltro già dimostrato agli Uffici comunali) il vincolo vigente, fatto proprio da codesta Regione, è solo quello verso nord e non verso est; inoltre la realizzazione del nuovo parco serbatoi risulta in ogni caso esterna rispetto a detto vincolo.

L'indicazione sul SIT delle scarpate è inoltre puramente indicativa, non riportando misure e riferimenti precisi:




Si procederà comunque a integrare la planimetria prodotta con il rilievo delle scarpate lato est/mare, da cui si potrà rilevare il rispetto delle prescrizioni del Piano Regionale (due volte l'altezza della scarpata);

c) Sul presunto contrasto con l'art. 49 delle NTA del **PRP**:

lo stabilimento non ricade in zona A2, ma in zona D1; inoltre, l'art. 18 dispone che "per gli edifici, impianti, manufatti ed opere esistenti... sono ammessi altresì completamenti funzionali ed interventi strettamente connessi ad adeguamenti previsti dalle leggi in vigore, purché coerenti con la natura e la qualità del bene": il completamento funzionale si ravvisa in quanto l'installazione dei nuovi serbatoi serve a ottimizzare la logistica dello stabilimento permettendo la scarica di navi più grosse (riducendo il traffico marittimo) e ridurre tempi di attesa per lo scarico delle navi.

Più precisamente ancora, per quanto concerne l'esatta classificazione delle aree interessate, secondo l'attuale sovrapposizione delle mappe presenti sul Geoportale sito della Regione Abruzzo e sul SIT Trigno-Sinello l'ampliamento parrebbe ricadere in parte nella zona di rispetto A2: tuttavia, le sovrapposizioni non paiono portare a risultati inequivocabili:



Quella che precede è la sovrapposizione presente sul Geoportale Abruzzo, da cui risulta che una parte dello stabilimento attualmente esistente (compreso l'ultimo serbatoio) rientra all'interno della zona A2. Si nota però una collocazione e una forma del retinato colore nero, indicante "Aree esistenti", molto differente rispetto al posizionamento "reale" dello stabilimento. In particolare, è possibile notare una traslazione nord/ovest che non avrebbe nessun significato in quanto la zona nord dell'impianto è caratterizzata dal costone, quindi non edificabile/modificabile. Una migliore sovrapposizione farebbe in modo da far rientrare i confini dello stabilimento all'interno della zona D a "Trasformazione ordinaria".



Quella che precede è la sovrapposizione presente sul portale SIT: anche qui notiamo le stesse peculiarità precedentemente osservate.

Bisogna tenere infatti in considerazione che questo tipo di sovrapposizioni sono di difficile esecuzione, date le scale in gioco: non sono, cioè, mappe precise che consentono una vera sovrapposizione rispetto ai rilievi effettuati con le moderne tecnologie.

d) Sull'impatto rispetto al paesaggio tutelato:

vero è che il progetto è posto all'interno della fascia di rispetto dei 300mt dalla linea di costa e all'interno della fascia di rispetto del fiume Lebba: ma la compatibilità paesaggistica è destinata a formare oggetto di valutazione nella procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sempre nell'ambito della procedura di A.U. in corso – ove si terrà senz'altro conto del fatto che:

- tutto il progetto è collocato all'interno di un'area industriale esistente;
- il progetto è al di fuori dell'area SIC;
- lo stabilimento (e gli interventi proposti) è posto in una posizione si visibile dal mare ma per una frazione ridotta di visuale, essendo posto all'interno di una "nicchia" che scompare dalla visuale in tempi brevi;
- l'intervento stesso rappresenta un'opportunità per mitigare la situazione esistente, e non un elemento peggiorativo;
- dal fotoinserimento allegato alla Relazione paesaggistica è possibile vedere come l'inserimento dei serbatoi vada a coprire elementi di impianto discontinui rispetto ai serbatoi esistenti e quindi, venendo opportunamente colorati (con lo stesso colore prescritto per il resto dello stabilimento) determineranno un miglioramento rispetto alla situazione attuale;
- per quanto concerne l'attraversamento del fiume Lebba con un pipe rack fuori terra, esso ha un impatto modestissimo sull'attuale contesto paesaggistico, in quanto è previsto l'inserimento tra due ponti esistenti ad una altezza tale da essere totalmente nascosto dalla vegetazione usualmente presente ai bordi del fiume (canne da fiume).

CS

Se peraltro non si ammettesse detto percorso tubazioni fisso, l'impatto sull'ambiente sarebbe ben più grave, in quanto: 1) il prodotto dovrebbe essere trasportato dall'attuale sito ad un'area di stoccaggio provvisoria attraverso l'uso di mezzi meccanici che, necessariamente, avrebbero sversamenti sia durante il carico sia durante lo scarico e aumenterebbero le probabilità di incidente lungo il percorso; 2) si dovrebbe aumentare la capacità di stoccaggio in aree diverse da quelle attualmente utilizzate, aumentando i punti di probabile incidente. Il percorso tubazioni è invece maggiormente monitorabile e efficacemente manutenibile;

e) sulla titolarità di una porzione dell'area interessata dall'intervento (particella 4028), **intestata al Consorzio di bonifica:**

si osserva innanzitutto che la proprietà dell'area incide sulla legittimazione all'ottenimento del titolo edilizio/autorizzazione unica, e può quindi essere conseguita anche in corso di procedimento. In ogni caso, la planimetria catastale non risulta aggiornata rispetto alla reale configurazione dell'esistente. La particella in questione dovrebbe infatti essere relativa al Fosso d'Opera che, evidentemente, non attraversa la particella. Sono comunque in corso le procedure con il Consorzio di Bonifica per svincolare tale particella;

f) Sul livello di dettaglio del progetto, al fine di verificare i parametri urbanistici stabiliti dal **PRT ASI:**

fermo restando che tali verifiche sono rinviate al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, si precisa che per quanto attiene la rappresentazione grafica dell'interno dei due container previsti nella nuova area, essi sono destinati ad attività di laboratorio perciò risulteranno come "open space". Il progetto comunque è stato, più in generale, redatto nel rispetto delle NTA del PRT ASI, come da apposita documentazione che si potrà produrre ad integrazione di quella già in atti, a riprova;

g) Sulla **non conformità dello stato di fatto ai titoli autorizzativi rilasciati,** per via della pendenza di un ricorso al TAR inerente una pratica di sanatoria:

la questione posta è del tutto prematura e inconferente, in quanto detta conformità andrà accertata in sede di A.U.; e a tale data il giudizio potrà essere stato deciso, ovvero le Parti potranno essere pervenute o pervenire, sussistendone i presupposti e le condizioni, a una soluzione stragiudiziale del contenzioso;

h) Sulla ritenuta necessità di VIA:

spetta ovviamente solo e soltanto a codesto Comitato verificare l'assoggettabilità o meno del progetto a VIA, valutando i potenziali impatti ambientali, che non risultano aggravati dalle circostanze addotte dal Comune.

Distinti saluti


ECO FOX s.r.l.
Ing. CLAUDIO PEPE
AMMINISTRATORE DELEGATO